

REFERENDUM

**L'inquirente
degli
insabbiamenti**

Questo referendum ricalca una analoga richiesta, proposta dal partito radicale nel 1977, sulla quale poi non si andò alle urne in quanto intervenne il parlamento, che modificò la disciplina precedente con la legge ora oggetto del giudizio popolare.

La legge 10 maggio 1978, n. 170, fissa le norme di procedura della commissione parlamentare inquirente, alla quale compete il primo vaglio delle denunce relative ai reati commessi dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni e dal capo dello Stato, accusato di alto tradimento o attentato alla Costituzione. Se dalle indagini da essa disposte emergono elementi di reato il Ministro viene posto in stato d'accusa davanti alle camere in seduta comune; se la denuncia appare manifestamente infondata, si fa luogo ad archiviazione. Di questo potere si è fatto negli ultimi anni un uso che, a torto o a ragione, a molti è parso eccessivo, tanto che la commissione è stata definita come il luogo per eccellenza degli insabbiamenti.

Certo, quello che più urta il comune modo di sentire popolare è la previsione di una giustizia «particolare» per i ministri, insomma per «quelli che contano». Ciò in specie dopo avere assistito a vergognosi (e nemmeno tanto nascosti) scambi di «favori», al momento del voto in commissione o in aula, tra i vari partiti della maggioranza. Va comunque ricordato che la previsione di una particolare procedura di accusa dei ministri e del capo dello Stato trova il suo fondamento negli articoli 90 e 96 della Costituzione, introdotti nell'intento di evitare un uso strumentale del potere di azione penale da parte della magistratura ordinaria.

È da notare allora che l'abrogazione delle disposizioni sottoposte a referendum non potrebbe comportare come suo effetto immediato e diretto la soppressione della commissione inquirente, anche perché l'istituzione di essa è prevista con legge costituzionale (la n. 1 dell'11 marzo 1953), non sottoponibile a referendum. Nel caso di vittoria dei "sì" dunque, la commissione dovrebbe continuare a funzionare in base a norme desumibili da regolamenti

parlamentari o dalla interpretazione analogica o sistematica: riferendosi cioè a casi simili. È perciò chiara l'intenzione dei promotori del referendum di fare affidamento, per il conseguimento dei loro obiettivi, più sugli effetti politici che non su quelli giuridici dell'eventuale accoglimento delle loro proposte da parte degli elettori.

Anche in questo caso, come e più che per gli altri referendum proposti, la regolamentazione finale spetta al legislatore, cioè ai partiti politici che ora si affannano a indicarci come dobbiamo votare. Da notare che da tempo sono stati presentati al parlamento progetti di riforma del sistema di giustizia politica, intorno ai quali sembrava esservi diffuso consenso. È certo però che il voto per l'abrogazione, il sì, ha in questo caso il preciso valore di segnale lanciato alla classe politica, nel senso di contestarne poteri e prerogative che, gestiti con la logica politica dello scambio, assumono i caratteri del privilegio e dell'ingiustizia. ■

Referendum abrogativo di alcuni articoli della legge sui procedimenti di accusa.

Quesito:

«Volete voi l'abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 10 maggio 1978, n. 170, recante: «Nuove norme sui procedimenti d'accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20?»».

Testo delle disposizioni di cui si propone l'abrogazione:

Legge 10 maggio 1978, n. 170. - Nuove norme sui procedimenti d'accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20.

Art. 1. - La Commissione prevista dall'art. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, indaga sui fatti costituenti reato previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione con i poteri stabiliti dalla presente legge per riferirne al Parlamento in seduta comune.

La Commissione inquirente è denominata negli articoli seguenti «la Commissione».

Art. 2. - L'autorizzazione prevista dall'articolo 68 della Costituzione non è richiesta per il procedimento d'accusa e per il giudizio innanzi alla Corte costituzionale dei membri del Parlamento, nonché per emettere a loro carico provvedimenti coercitivi e cautelari, salvo quanto previsto nel comma seguente.

L'ordine di arresto emesso dalla Commissione nei confronti delle persone indicate negli articoli 90 e 96 della Costituzione deve essere convalidato dalla Camera di appartenenza entro venti giorni dalla sua emissione. Entro lo stesso termine l'ordine di arresto per le persone che non sono membri del Parlamento deve essere convalidato dalla Camera dei deputati.

In mancanza di convalida, l'ordine di arresto si intende revocato.

Art. 3. - Il rapporto relativo ad un fatto preveduto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione deve essere presentato al Presidente della Camera dei deputati.

La denuncia, oltre che all'autorità prevista dall'articolo 7 del codice di procedura penale, può essere presentata direttamente al Presidente della Camera.

Il membro del Parlamento che intende fare una denuncia deve presentarla al Presidente della Camera di appartenenza.

Nei casi in cui il rapporto o la denuncia non sono presentati direttamente al Presidente della Camera, l'autorità che li riceve deve curarne l'immediata trasmissione al Presidente stesso.

La Commissione dà inoltre comunicazione al Presidente della Camera delle indagini promosse d'ufficio.

Art. 4. - La Commissione, qualora, esperite le indagini del caso, ritenga che i fatti non sono manifestamente infondati, riferisce al Parlamento in seduta comune per le deliberazioni di sua competenza.

Le indagini di cui al comma precedente devono essere esperite nel termine di sei mesi dalla data della trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera, ovvero, nel caso di indagini d'ufficio, dalla data della comunicazione allo stesso Presidente. Il termine può essere prorogato, per una sola volta, per non più di tre mesi, qualora almeno sei commissari ne facciano richiesta al presidente della Commissione.

Il Parlamento, su richiesta di almeno cinquanta membri, può disporre a maggioranza che la Commissione compia un supplemento di indagine, prefissandole un termine non superiore a quattro mesi.

Per l'effettuazione delle indagini la Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni previsti dall'articolo 82 della Costituzione per le commissioni di inchiesta.

Per i procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 90 della Costituzione non può essere opposto, in relazione agli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale, il segreto di Stato.

La Commissione può delegare ad uno o più commissari il compimento di atti istruttori, salvo quelli relativi alla libertà personale.

Art. 5. - Le indagini della Commissione sono esclusivamente dirette ad accertare i reati previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione.

Non è consentita la riunione dei procedimenti per connessione, salvo che nei casi di cui all'art. 45, numeri 1 e 2, del codice di procedura penale. Anche in tali casi la Commissione può tuttavia ordinare, in un momento successivo, la separazione dei procedimenti qualora ne ravvisi l'opportunità.

Art. 6. - La Commissione delibera, di volta in volta, quali sedute o parti di esse possono essere pubbliche e può provvedere altresì alla pubblicità dei propri lavori, nei modi previsti dal regolamento della Camera dei deputati.

È sempre pubblica la seduta nella quale la Commissione vota sulla proposta di archiviazione per manifesta infondatezza e su quella di dichiarazione di incompetenza della commissione stessa. A tale seduta è ammessa la presenza del denunciato, dell'indiziato o dell'inquisito che ha diritto di intervenire personalmente o a mezzo del proprio difensore prima che inizi la discussione.

Art. 7. - I provvedimenti della Commissione sono sottoscritti dal presidente e da un segretario.

Nei casi di necessità e di urgenza l'ufficio di presidenza può adottare in via provvisoria i provvedimenti di competenza della Commissione. In tali casi l'ufficio di presidenza ne riferisce immediatamente alla Commissione.

Se i provvedimenti adottati dall'ufficio di presidenza non sono convalidati dalla Commissione, essi si intendono revocati.

Art. 8. - L'autorità giudiziaria ordinaria e militare che, in qualunque stato o grado del procedimento, ha notizia che innanzi alla Commissione ovvero al Parlamento in seduta comune è in corso procedimento per gli stessi fatti e ritiene tuttavia la propria competenza, trasmette gli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci.

Se la Commissione ha notizia di procedimento innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o militare a carico di alcune delle persone indicate negli articoli 90 e 96 della Costituzione e ritiene che il fatto integra alcune delle ipotesi previste dagli stessi articoli, afferma la propria competenza indicando la persona nei cui confronti intende procedere nelle indagini di cui all'articolo 3 e ne informa il Presidente della Camera dei deputati. Questi richiede all'autorità giudiziaria suddetta la trasmissione degli atti del procedimento.

Se l'autorità richiesta ritiene la propria competenza trasmette gli atti alla Corte costituzionale. Ugualmente trasmette gli atti a quest'ultima se dissente dalla pronuncia di incompetenza della Commissione o del Parlamento in seduta comune.

(...)